



COMUNE DI AGRIGENTO

Città della Valle dei Templi

**REGOLAMENTO
PER LA TUTELA E IL DECORO DEL
PATRIMONIO CULTURALE DEL
CENTRO STORICO DI AGRIGENTO**

INDICE

Art. 1 – Finalità

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 2 – Definizione di zona

Art. 3 – Attività e settori merceologici vietati

Art. 4 – Attività consentite con limitazioni e/o prescrizioni

Art. 5 – Attività economiche esistenti

Art. 6 – Disposizioni obbligatorie per tutte le attività economiche consentite

TITOLO II

DECORO URBANO

Art. 7 – Mantenimento del decoro urbano e tutela della salute

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER RISTORO ALL'APERTO

Art. 8 – Definizioni

Art. 9 – Elementi componenti i dehors

Art. 10 – Criteri generali di collocazione

Art. 11 – Attività

Art. 12 – Criteri generali di realizzazione

Art. 13 – Pubblicità su elementi componenti i dehors

Art. 14 – Criteri di armonizzazione

Art. 15 – Dehors esistenti

TITOLO III

MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE IN CENTRO STORICO

Art. 16 – Disciplina delle manifestazioni ed iniziative temporanee

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Norme comuni

Art. 18 – Rinvio ad altre norme

Art. 19 – Abrogazioni

Art. 1 – FINALITA'

La città di Agrigento vanta un patrimonio storico, artistico ed architettonico ben conservato e tramandato per secoli ed è collocata in uno territorio ricco di storia, tradizioni radicate nel tempo ed una forte identità culturale.

L'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare l'immagine del centro storico della città, salvaguardandone le peculiarità e considerandolo base per lo sviluppo commerciale e turistico della città e al tempo stesso migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare le attività commerciali ed artigianali presenti.

Il presente Regolamento intende realizzare, la tutela del centro cittadino, con norme di carattere amministrativo e tecnico, l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico temporaneo, anche attraverso il contrasto al degrado e a quei comportamenti che portano alla lesione degli interessi generali, della salute pubblica, del decoro urbano e della tutela dell'identità storico-architettonica della città.

TITOLO I DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 2 – DEFINIZIONE ZONA

Il presente regolamento al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'identità dei luoghi di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, ed in coerenza con gli altri atti programmatici concernenti la viabilità, le limitazioni o interdizione del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento, introduce limitazioni all'interno del perimetro indicato del Piano Particolareggiato del Centro storico approvato dal C.C. con del. N. 146 del 10/11/2005.

Art. 3 – ATTIVITA' E SETTORI MERCEOLOGICI VIETATI

1- Nella Zona del centro storico per come definito al precedente articolo 2 sono vietati l'esercizio delle attività e la vendita delle seguenti categorie merceologiche, anche congiuntamente ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento, o ampliamento della superficie e unità locale di vendita delle attività esistenti:

- a) commercio, stoccaggio e selezione rottami e materiale di recupero;
- b) articoli per l'imballaggio industriale;
- c) lavorazione primaria del legno;
- d) natanti e loro accessori e ricambi;
- e) commercio e raffinazione di combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido;

- f) negozi specializzati di prodotti chimici;
- g) negozi specializzati di olii lubrificanti;
- h) attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito;
- i) attività di "money change", "phone center", "internet point", "money transfer" ed attività assimilabili a qualunque titolo esercitate;
- j) attività di commercio all'ingrosso;
- k) attività di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del cosiddetto "compro oro";
- l) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse e similari" di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.i.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;
- m) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico.
- n) Autolavaggi
- o) commercio alimentare e/o non alimentare, in forma esclusiva o prevalente, di qualsivoglia prodotto e derivato dalla cannabis legale c.d. cannabis light (integratori, caramelle, articoli per fumatori, gadget, cosmetici, semi, piante, articoli per la coltivazione, integratori ecc).
- p) officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie ed elettrauto, autolavaggi
- q) sale da ballo, discoteche e night club; per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque legate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato, ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza rilasciato;
- r) sexy shop o attività che vendono materiale erotico o pornografico.
- s) vendita di autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi,
- t) vendita di materie prime tessili per fini industriali
- u) macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato e simili compresi ricambi e accessori, ad eccezione di computer e relativi accessori;

Art. 4. - ATTIVITA' CONSENTITE CON LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI

1 - Nella Zona del centro storico come definite dal precedente articolo 2, sono consentite nuove aperture di attività soltanto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" o "self-service" di somministrazione di prodotti del territorio e/o a filiera corta, o, in alternativa, con una superficie di somministrazione non inferiore a mq 100,00 oltre un bagno per la clientela accessibile anche ai diversamente abili.
- b) esercizi di vicinato, settore alimentare, aventi per oggetto prevalentemente la vendita di prodotti a filiera corta e/o di prodotti tipici siciliani;
- c) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente in locali di superficie di somministrazione e non inferiore a mq. 20,00 e dotati di:
 - 1) un bagno munito di antibagno per la clientela, in caso di superficie di somministrazione fino mq 80,00;

- 2) un bagno per la clientela accessibile ai diversamente abili, in caso di superficie di somministrazione superiore a mq 60,00;
- 3) la dotazione dei bagni di cui ai punti precedenti può esser derogata per pubblici esercizi collocati in immobili vincolati ai sensi del Capo I, Titolo I, Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- d) attività artigianali alimentari della tradizione italiana;
- e) commercio alimentare di bevande confezionate a carattere residuale rispetto all'attività prevalente, mediante installazione di frigorifero per una superficie massima di mq 4,00;
- f) Per le attività commerciali attinenti a farmacie, parafarmacie e tabacchi è consentito l'installazione di distributori automatici nelle adiacenze della medesima, previa autorizzazione.

1bis - I limiti e le condizioni previste al comma 1 lettera c) del presente articolo non si applicano alle attività di somministrazione all'interno delle attività artigianali di cui al comma 1 lettera d) purché l'attività di somministrazione:

- sia limitata alle sole bevande, ad esclusione dei superalcolici;
- sia non assistita e con utilizzo esclusivo di tavoli e sedie di cortesia;
- abbia carattere residuale rispetto all'attività artigianale prevalente;
- sia esercitata su una superficie non superiore a 4 mq;

2 - Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (scia) deve essere corredato di autocertificazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. In mancanza della predetta autocertificazione la scia sarà considerata improcedibile e priva di efficacia giuridica con conseguente archiviazione della stessa e divieto di avvio dell'attività.

3 - La vendita di prodotti offerti in violazione delle prescrizioni previste dal comma 1 lett. a) e c) e dal comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00

4 - L'apertura di una attività in difetto delle altre limitazioni e prescrizioni previste dal presente articolo integra la fattispecie dell'attività abusiva ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell'esercizio o cessazione dell'attività.

Art. 5 – ATTIVITA' ECONOMICHE ESISTENTI

1 - Le attività vietate al precedente art. 3, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla continuità della gestione, non soggiacciono alle limitazioni previste dall'art. 4 purché vengano mantenuti la medesima tipologia di attività, il medesimo settore merceologico ed il medesimo locale. Rimane inteso che è comunque vietato

l'ampliamento della superficie di esercizio, fatta eccezione per quanto previsto al precedente articolo 3 comma 2 lett. e).

2 - L'ampliamento della superficie dell'esercizio senza i motivi di cui al precedente comma, integra la fattispecie dell'attività abusiva ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell'esercizio o cessazione dell'attività.

Art. 6 – DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE ATTIVITA' ECONOMICHE CONSENTITE

1 - Al fine di tutelare la vocazione storico culturale del Centro Storico l'allestimento delle vetrine delle attività e la complessiva immagine dell'esercizio devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento edilizio e del Regolamento di Polizia Urbana; le insegne, devono essere espresse esclusivamente in lingua italiana o inglese o francese o in dialetto siciliano e realizzate in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio.

2 - I prodotti alimentari esposti per la vendita all'interno del locale devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/espositori a ciò finalizzati e non possono essere disposti direttamente a terra.

3 - All'esterno degli esercizi commerciali "non alimentari" è ammessa, previa richiesta di apposita concessione di suolo pubblico e nel rispetto del vigente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'esposizione di una campionatura dei seguenti articoli:

- a) opere di pittura, scultura e grafica;
- b) piante e fiori;
- c) oggetti di antiquariato e di artigianato artistico
- d) alle edicole è consentita l'esposizione di due "civette" di quotidiani inseriti in un'apposita cornice appoggiata al suolo.

4- E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.

5 - E' vietata l'installazione nelle vetrine di pannelli luminosi e scritte luminose diversi dalle insegne di esercizio regolarmente installate conformemente al Regolamento edilizio e adeguate al contesto del luogo, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel relativo periodo e di particolari progetti che devono essere sottoposti e approvati dall'amministrazione comunale, ai sensi del vigente strumento urbanistico:

6 - Gli esercizi commerciali con settore alimentare esclusivo o prevalente organizzati con il sistema a totale e esclusivo libero servizio (market e mini market), già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono integrare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, i prodotti posti in vendita con i seguenti:

- prodotti italiani di frutta e verdura fresca,
- prodotti da forno,
- latticini,
- carne o pesce.

7 - E vietata la vendita di frutta e verdura esposte sulla strada. La trasgressione sarà punita con l'ammenda per violazione della legge 283/1962, in materia di "disciplina igienica

della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

8 - L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.

9 - L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00.

10 - L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 6 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00.

11 - E' disposta l'immediata rimozione delle installazioni non conformi. In caso la rimessa in pristino non sia di immediata attuabilità, l'agente accertatore ne farà menzione nel verbale di accertamento imponendone l'obbligo al trasgressore entro un termine congruo indicato nel verbale stesso.

12 - Qualora il trasgressore non vi ottemperi entro i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00. Il Comune provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'interessato.

TITOLO II DECORO URBANO

Art. 7 - MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO E TUTELA DELLA SALUTE

- 1) Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano è fatto obbligo ai titolari delle attività, ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, ed ai proprietari di immobili commerciali anche temporaneamente sfitti, posti all'interno del perimetro del centro storico, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:
 - a) esporre i rifiuti prodotti dall'attività nei modi e negli orari previsti dal Regolamento di Igiene Urbana nell'immediata adiacenza dell'accesso all'attività. E' vietato, in ogni circostanza, il posizionamento dei rifiuti di qualsiasi genere al di sopra e alla base dei cestini gettacarte;
 - b) mantenere puliti tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e alle eventuali aree in concessione entro un raggio di 20 mt, relativamente ai rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari anche da asporto, a tal fine, sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (compresi i portacenere).
 - c) mantenere l'allestimento delle aree pubbliche in concessione come previsto nell'atto di concessione evitando l'accatastamento degli arredi e l'inserimento di ulteriori elementi non autorizzati.
 - d) provvedere alla pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
 - e) assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali a

servizio della clientela, consentendone l'utilizzo ai clienti;

- f) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse, garantendone il corretto funzionamento;
 - g) mantenere in buono stato di manutenzione le vetrine degli esercizi, provvedendo tempestivamente alla sostituzione dei vetri in caso di rottura;
 - h) garantire un livello del rumore nel rispetto degli indici vigenti, adottando ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ai locali nonché nelle loro immediate adiacenze, generi disturbo alla quiete pubblica, anche sensibilizzando gli avventori affinché all'uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici. Specifiche modalità e limitazioni di cui alla presente lettera saranno meglio disciplinate dal Regolamento vigente in tema di emissioni acustiche.
 - i) per i locali sfitti:
 - oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro Storico;
 - rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi
 - pulizia continuativa delle vetrine e degli spazi esterni limitrofi.
- 2) E' fatto divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, adesivi, avvisi vari che occupino complessivamente una superficie superiore al 50% del totale della vetrina, fatti salvi i periodi di saldi e vendite straordinarie preventivamente autorizzate.
- 3) Al fine di tutelare il Centro Storico dal degrado, tutti gli edifici e manufatti in genere compresi nel Centro storico devono presentare un aspetto decoroso e caratteri estetici appropriati. A tal fine, i proprietari degli edifici dovranno provvedere alla manutenzione delle decorazioni, finiture, elementi di facciata, infissi, ringhiere, e di ogni altro manufatto esterno, in modo che risultino in ogni momento finiti e ben tenuti e conformi alle linee estetiche del luogo. E' fatto altresì obbligo, a tutti i proprietari di immobili, di installare elementi dissuasori laddove sia presente uno stazionamento di piccioni o altri volatili.
- 4) In conformità con quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio, qualora lo stato di fatiscenza di un bene, visibile dal suolo pubblico, sia tale da offendere il decoro civico, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare ai proprietari dell'immobile l'esecuzione, entro un congruo termine, delle opere atte al ripristino dello stato di decoro appropriato ai valori ambientali del centro storico. Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, si procederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori, a spese dei proprietari, secondo le norme di legge in materia, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative e/o penali a carico del trasgressore dell'ordine impartito.
- 5) In conformità con quanto disposto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, è vietato imbrattare, diminuire la funzionalità e recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni. A tal fine, nelle aree che prevedono il ritiro dei rifiuti con modalità porta a porta, è fatto obbligo di scolare adeguatamente i rifiuti da ogni liquido prima di riporli nei sacchi per l'esposizione e di fare in modo che nessun tipo di rifiuto, sia esso solido o liquido, possa fuoriuscire andando ad imbrattare le superfici dove il sacco è appoggiato per il conferimento.
- 6) L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 1 lett. e), f) e g) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.
- 7) L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui ai commi 1, lett. a), b), c), d), i), comma 2, comma

3, comma 4 e comma 5 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00.

TITOLO III OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER RISTORO ALL'APERTO

ART. 8- DEFINIZIONI

Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato gravato da servitù legalmente costituita, che delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

I dehors possono essere esclusivamente aperti e, quindi, sono privi di delimitazione perimetrale; la copertura può essere costituita unicamente da ombrelloni.

ART. 9 – ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS

Gli elementi componenti i dehors sono classificati come di seguito indicati:

- a - tavoli, sedie, poltroncine anche a più posti
- b - elementi di delimitazione, fioriere e pannelli
- c – pedane
- d – apparecchi riscaldanti e refrigeranti
- e - impianto di illuminazione
- f - cestini raccolta rifiuti
- g - leggii portamenu, mobiletti e banchi al servizio dell'attività
- h – ombrelloni anche con cadute laterali chiuse in PVC nel caso occorra proteggersi dalle intemperie;
- g - tende retraibili

ART. 10 – CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE

Tutti gli elementi dei dehors disciplinati dal presente regolamento hanno carattere temporaneo e devono essere smontabili. La transitorietà non può essere a discapito della qualità e gli elementi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione.

1. Non è consentito occupare spazio e installare dehors in prossimità di intersezioni viarie. È ammessa l'occupazione dei marciapiedi secondo il codice della strada su valutazione effettuata dal Comando Polizia Municipale. In ogni caso deve essere garantito il libero e agevole passaggio per i portatori di handicap. L'autorizzazione non può inoltre essere rilasciata qualora il dehors impedisca la visuale creando problemi di sicurezza e contrasti con le norme del codice della strada.

Per quanto attiene le occupazioni degli spazi comunali e pertinenziali ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, ricadenti nelle via Atenea, via Pirandello, piazza San Francesco, Piazza Pirandello, l'occupazione con tavoli e sedie è subordinata alla istituzione della ztl oppure isola pedonale.

2. Nelle adiacenze degli immobili di particolare pregio monumentale storico-architettonico deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire almeno una visuale prospettica e a garantire una fascia di rispetto, libera da arredi, sottoposta necessariamente al parere preventivo degli organi di tutela ambientale, paesaggistica ed architettonica.
3. Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, deve rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.
4. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno a persone e cose è a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
5. L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei dehors devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa. I metri lineari dell'area di occupazione non potranno superare il fronte del pubblico esercizio qualora lo stesso sia adiacente ad altri pubblici esercizi. La superficie massima concedibile per l'occupazione di suolo pubblico è pari alla misura dell'80 per cento del fronte prospiciente il tratto di facciata interessato dall'attività, garantendo lo spazio minimo di 1,00 dal limite in proiezione per attività contigue. La lunghezza concedibile resta subordinata ai requisiti previsti dall'art. 20, comma 3 del codice della strada e comunque rispettando la larghezza minima richiesta per il passaggio e lo spazio di manovra dei mezzi di soccorso.
6. E' consentito installare dehors se per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade per non oltre ml. 20,00. La priorità spetta in favore dell'attività frontistante. In caso di mancata richiesta di occupazione da parte di questa, sarà consentita l'occupazione alle attività ad essa adiacenti, con priorità in favore dell'attività viciniore.
7. I dehors autorizzati devono essere rimossi, a cura e a spese del titolare dell'esercizio pubblico, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato dai dehors.
8. Nel caso in cui l'installazione di un dehors venga considerata non compatibile con le caratteristiche storico monumentali e paesaggistiche del luogo, l'Amministrazione negherà l'autorizzazione.

ART. 11 – ATTIVITA'

1. I dehors non devono essere adibiti ad uso improprio. L'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors potranno essere installati mobiletti e banchi al servizio

dell'attività secondo quanto prescritto dalla normativa igienico sanitaria.

2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali nel rispetto della normativa vigente.
3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da gioco.

ART. 12 - CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Per elemento di delimitazione si intende il manufatto atto ad individuare gli spazi oggetto dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area.

PANNELLI DI DELIMITAZIONE

Per motivi adeguatamente documentati di igiene o come protezione dal vento può essere collocata, su fioriera, una barriera di altezza fra i 90 e i 100 cm. costituita da un esile telaio in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e pannellatura trasparente ed incolore. Se la zona è esposta all'inquinamento di gas di scarico in prossimità di aree o vie a traffico veicolare è fatto obbligo collocare di altezza pari a m. 1,50. Non è consentito in alcun modo il fissaggio del telaio a terra con tassellatura.

FIORIERE

Le fioriere devono essere tutte uguali fra loro, di misure coerenti rispetto alle dimensioni dell'occupazione del suolo. Potranno essere posizionate singolarmente e dovranno avere una distanza non inferiore a m. 2 l'una dall'altra.

L'altezza massima della base delle fioriere non deve superare i 50 cm. e l'altezza complessiva, compresa l'essenza a dimora, non deve superare i m.1,50.

I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

- Terracotta
- Rame o ghisa al naturale
- Acciaio Corten o verniciato a polveri di color grafite
- PVC dei medesimi sopra citati

In generale il materiale per le fioriere deve essere scelto in armonia con le altre componenti del dehors e con l'ambiente circostante.

Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e tempestivamente ripulite da rifiuti; le piante e i fiori devono essere resistenti agli agenti esterni e comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti.

PEDANE

1. Per pedane si intendono manufatti o materiali appoggiati semplicemente al suolo facilmente amovibili e possono essere o a raso o sopraelevate. E' vietato l'utilizzo di pedane in presenza di una pavimentazione pubblica di valore artistico ambientale, salvo situazioni particolarmente disagiati. L'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, può essere pavimentata con pedana realizzata in legno massello trattato con impregnante idrorepellente o con struttura metallica leggera rivestita in legno massello trattato,. Se necessario i parapetti potranno essere in struttura metallica leggera. Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, per non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale amovibilità delle stesse.
2. Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso a caditoie e chiusini presenti.
3. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione. In caso di inadempimento da parte di quest'ultimo, i lavori di ripristino saranno eseguiti da parte dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.
4. In fase istruttoria l'Amministrazione Comunale, valutata la compatibilità con le caratteristiche storico - monumentali, si riserva la facoltà di negarne l'installazione.

ELEMENTI DI ARREDO

TAVOLI

I tavoli devono essere di forma rotonda, triangolare, quadrata o rettangolare. Devono essere in metallo verniciato di color grafite. E' vietato l'uso di tavoli e di sedie in plastica tranne nei casi di particolare qualità del design.

Per la copertura dei tavoli è fatto obbligo utilizzare tovaglie di colori pastello, non riflettente.

SEDIE

Le sedie e le poltroncine, con o senza braccioli, devono essere coordinate ai tavoli, nei materiali, nei colori e nello stile.

APPARECCHI RISCALDANTI E REFRIGERANTI

E' consentita l'installazione di apparecchi di riscaldamento e refrigerazione, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio

satinato o verniciato grafite.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

L'impianto elettrico e i relativi collegamenti devono essere realizzati in conformità alle normative vigenti. Gli apparecchi illuminanti devono essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo. Non devono essere in contrasto o d'interferenza con le segnalazioni semaforiche, né arrecare disturbo visivo ai conducenti di autoveicoli.

Qualora l'esercizio pubblico intenda dotare l'area di occupazione di illuminazione è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

- per l'allaccio degli impianti dovrà essere incaricata una ditta abilitata secondo il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che rilasci, a seguito dei lavori, copia della dichiarazione di conformità; inoltre dovrà essere presente copia della dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza, così come previste dall' art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, relative all' impianto elettrico interno al servizio delle attività a cui è allacciato l'impianto esterno in oggetto;
- i cavi elettrici dovranno avere le necessarie protezioni meccaniche quali canalizzazioni a terra carrabili, canalizzazioni di protezione a parete o in caso di linee aeree, essere installate ad un'altezza non inferiore a mt. 4,30 dal suolo;
- l'impianto dovrà essere dotato delle necessarie protezioni elettriche quali interruttore magneto-termico differenziale, collegamento all' impianto di messa a terra e quadri con grado di protezione IP adeguato al tipo di installazione;
- la documentazione richiesta dovrà essere presentata entro 3 giorni dall' installazione.

CESTINI E POSA CENERI DA ESTERNO

E' ammessa la collocazione di cestini e posa ceneri da esterno, in materiali e colori in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

LEGGII PORTA MENU'

All'interno del dehors è consentita l'installazione di un pannello porta menù avente dimensione che non superi i cm. 50 x 40 e di altezza massima 1,20m, in materiali e colori in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

MOBILETTI E BANCHI AL SERVIZIO DELL'ATTIVITA'

All'interno del dehors è consentito l'utilizzo di mobiletti e banchi al servizio dell'attività di ingombro massimo mt. 2 x mt 0,80 ed altezza massima m 1,20, privi di allaccio idrico e di fornitura di gas, ad esclusivo servizio dell'attività svolta all'interno dell'occupazione di suolo pubblico e mai come punto di preparazione e/o distribuzione e/o miscita di alimenti e bevande. Non è consentito posizionare mobiletti e banchi al servizio dell'attività nella parte perimetrale dell'area di occupazione ma solo all'interno della stessa

ELEMENTI DI COPERTURA

Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. La copertura dei dehors è consentita con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare disposti singolarmente o in serie. La struttura deve essere in legno naturale o metallica color grafite, con palo centrale o laterale e con un telo di copertura opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita di colore panna / ecru.

TENDE RETRAIBILI

E' consentita la collocazione, esclusivamente in corrispondenza dell'accesso all'esercizio, di tende a sbalzo e coperture retraibili in genere.

L'installazione deve avvenire in modo che sia, in ogni caso, garantito il transito su marciapiedi, strade e, in genere, spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico ad essa sottostanti,

L'attacco alla facciata dell'edificio deve tenere conto degli allineamenti orizzontali e verticali: le tende o le coperture ripiegate, inoltre, non devono sovrapporsi all'apparato decorativo dell'edificio.

L'altezza minima da terra per il bordo inferiore, sia esso anche costituito da frange o banda di tela, è di ml. 2,20.

L'estensione massima della tenda non deve superare ml. 1,00.

Le installazioni non devono, comunque, essere di ostacolo alla mobilità o creare difficoltà per l'individuazione della toponomastica, della segnaletica e della numerazione civica.

La proiezione della tenda sul suolo è da considerarsi come occupazione di soprassuolo e soggetta al canone unico.

È vietata qualsiasi infissione al suolo: tutti gli elementi costituenti i dehors devono essere mobili smontabili o comunque facilmente rimovibili.

ART. 13 – PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS

Sugli elementi e le strutture che compongono il dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari se non quelli raffiguranti il logo dell'esercizio, o a carattere istituzionale, non luminosi né illuminati.

Nella superficie autorizzata non sono ammessi cartelli pubblicitari o altri ingombri, in particolare non è ammesso, né all'esterno né all'interno delle vetrine prospicienti le vie e le piazze, alcun elemento non riconducibile all'arredo del pubblico esercizio.

ART. 14 – CRITERI DI ARMONIZZAZIONE

Per tutti gli elementi di arredo, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori deve essere progettata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada. In prossimità degli edifici di particolare pregio monumentale storico-architettonico devono essere ricercate soluzioni unitarie rispetto alle vie e piazze quanto a tipologie, materiali e colori di

copertura e di arredo.

Tutte le strutture e gli elementi dei dehors devono comunque essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche, la verifica strutturale, impiantistica e, in generale secondo le normative di legge dovrà essere certificata da professionisti abilitati.

La verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra sarà effettuata nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 15 – DEHORS ESISTENTI

- 1 – Per i dehors con strutture precarie amovibili, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al servizio delle attività di somministrazione, indipendentemente dalla continuità della gestione, non soggiacciono alle limitazioni previste dal presente regolamento. Rimane inteso che è comunque vietato l'ampliamento della superficie concessa.
- 2 - L'ampliamento della superficie, senza i motivi di cui al precedente comma, integra la fattispecie dell'attività abusiva ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi.

TITOLO IV MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE IN CENTRO STORICO

Art. 16 – DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TEMPORANEE

1. Nel Centro Storico, su suolo pubblico o privato con necessità di modifiche alla circolazione dei veicoli, possono essere effettuati esclusivamente eventi/manifestazioni per le quali l'Amministrazione Comunale abbia concesso il patrocinio, riconoscendone la rilevanza in termini di positiva ricaduta sul territorio, ad esclusione di eventi / manifestazioni di tipo politico.
2. Le richieste di utilizzo di suolo pubblico nel Centro Storico devono essere presentate nei modi e nei termini descritti dal vigente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e gli organizzatori delle manifestazioni/iniziative dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a. Manutenzione costante dei manufatti e degli spazi utilizzati per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico con particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti generati dall'evento con l'utilizzo di appositi contenitori, in modalità che consentano la massimizzazione della raccolta differenziata e con l'organizzazione di un adeguato servizio di pulizia dell'area e di raccolta e conferimento dei rifiuti in collaborazione con la società di gestione della raccolta rifiuti;
 - b. Lo sgombero, il ripristino e la completa pulizia dei luoghi deve avvenire al massimo

entro 2 ore dalla fine della manifestazione; in caso di area attrezzata con manufatti che richiedono tempi più lunghi di smontaggio, il termine di sgombero e ripristino dell'area sarà concordato con l'organizzatore, sempre in tempi rapidi, e disposto nell'atto di concessione; in tal caso l'organizzatore è tenuto a mantenere costantemente pulito il suolo occupato, durante tutte le fasi di smontaggio e stoccaggio dei manufatti, fino al completo sgombero dell'area; In caso di manifestazioni che si concludano dopo le ore 24:00 l'organizzatore sarà tenuto al ripristino e alla completa pulizia entro e non oltre le ore 08:00 del giorno successivo.

- c. Non destinare lo spazio pubblico occupato ad usi diversi da quello autorizzato;
- d. Gli allestimenti non dovranno interferire con le attività già esistenti sul luogo né precluderne l'uso da parte dei soggetti residenti e dei visitatori, salvo specifici accordi con l'Amministrazione Comunale;
- e. È assolutamente esclusa la rimozione ancorché temporanea di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano compresa la pavimentazione lapidea o parti di essa, salvo diversi accordi con l'Amministrazione Comunale;
- f. È assolutamente esclusa ogni forma di manomissione, di perforazione e di livellamento della pavimentazione e di ogni altro elemento costituente l'arredo delle aree concesse;
- g. In caso di "iniziative" che richiedano lo spegnimento temporaneo della pubblica illuminazione delle piazze o strade, lo stesso dovrà essere autorizzato ed effettuato dall'Ufficio Comunale competente;
- h. Gli allestimenti non dovranno interferire in nessun caso, ridurre o ostruire l'accesso a beni artistici e culturali del Centro Storico e non dovranno cambiare le logiche di fruizione dei siti turistici, salvo specifici accordi con l'Amministrazione Comunale;
- i. È vietato il posizionamento di striscioni, banners ed altri oggetti pubblicitari direttamente nei palazzi, monumenti ed in genere nei beni architettonici, o in modo che ostruiscano completamente o in parte la visibilità di tali beni architettonici. La Giunta Comunale può derogare a tale divieto per eventi di particolare interesse culturale e turistico, quando non sussiste altra *location* altrettanto efficace in termini di promozione dell'evento;
- j. Non è consentito posizionare tiranti e cavi aerei se non autorizzati dagli Uffici comunali competenti.

3. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 2 lett. g) e j) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.

4. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 2, lett. a), b), d) e h) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00.

5. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 2, lett. c), e), f) e i) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – NORME COMUNI

1. L'inosservanza di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali.
2. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita e/o somministrazione per un periodo da dieci a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
3. Ai sensi della vigente normativa, qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, disposte per le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 18 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme del regolamento comunale di polizia urbana ed alla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 19 – ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualsiasi altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del regolamento stesso.